



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

E

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**“PROGRAMMA SPECIALE PER L'ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI”**

VISTO l'art. 27, Parte I, della Costituzione italiana, che sancisce la finalità rieducativa della pena;

VISTI gli articoli 15 e 19 della Legge 26 Luglio 1975 n. 354, in materia di trattamento penitenziario e di realizzazione dello stesso attraverso l'istruzione e la formazione professionale dei condannati ed internati;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

VISTO il D.P.R. 30 Giugno 2000 n. 230, che incentiva le iniziative trattamentali nel campo dell'istruzione e della formazione, considerandole indispensabili per la promozione della crescita personale, culturale e socio-economica, e che agli artt. 41-44 individua i relativi settori di intervento congiunto dei Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione", che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Raccomandazione U.E. del 5/09/2006 sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente;

VISTA la Raccomandazione U.E. del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

VISTA la Legge n.169/2008 che ha introdotto l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" e la Circolare Ministeriale 86/2010 che ne ha fornito le indicazioni attuative;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

VISTA la C.M. 15 aprile 2009, n. 43, concernente le "Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita: indicazioni nazionali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, contenente il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 Marzo 2010, concernenti il riordino ordinamentale, organizzativo e didattico degli Istituti Tecnici e Professionali;

VISTA la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta del Consiglio d'Europa sull'Educazione per la Cittadinanza Democratica e l'Educazione ai Diritti Umani adottata l'11 maggio 2010;

VISTA la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Educazione e la Formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

VISTO il documento "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Premesso che:

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- garantisce a tutti, minori e adulti, il diritto all'istruzione, alla formazione ed ai percorsi di apprendistato e di formazione per il lavoro, con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;
- collabora con le Regioni, gli Enti locali, il mondo delle Associazioni, del Volontariato per concorrere al miglioramento dell'Offerta formativa;
- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità e alle urgenze individuali e collettive dei soggetti interessati e coinvolti;
- ricerca le condizioni per realizzare nelle scuole, in attuazione dell'art. 21 della legge n. 59/97, la massima flessibilità organizzativa, e l'efficacia degli interventi di propria competenza anche e soprattutto nella ricerca di modelli e procedure adattive alla particolarità dei contesti;
- individua nella formazione del personale la leva strategica per promuovere la qualificazione del servizio scolastico, e in tale prospettiva favorisce l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- promuove nelle Istituzioni scolastiche interventi di supporto alla convivenza civile e all'impegno giovanile al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria;

il Ministero della Giustizia

- assicura l'organizzazione del sistema penitenziario in coerenza con le finalità rieducative della pena sancite dalla Costituzione;
- valorizza l'istruzione quale strumento idoneo a favorire la revisione critica del reato, l'attivazione dei processi di reinserimento del condannato nella vita sociale ed il recupero del rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile;
- assicura particolare attenzione e sostegno, tra gli elementi del trattamento, agli interventi di istruzione e formazione in favore dei soggetti che si trovano in custodia cautelare ed in esecuzione penale;

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le Premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto)

Per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'integrazione e di pari opportunità nei percorsi scolastici all'interno delle strutture penitenziarie italiane, quale elemento fondamentale del trattamento dei condannati ed internati, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Giustizia decidono di avviare una collaborazione organica e articolata attraverso un "Programma speciale per l'Istruzione e la Formazione negli Istituti Penitenziari", di cui il presente Protocollo costituisce la prima attuazione.

Per la realizzazione di iniziative per specifiche aree di intervento, anche a carattere sperimentale, le parti valuteranno, di volta in volta e concordemente, l'opportunità di stipulare accordi e di individuare forme di collaborazione con altri soggetti Istituzionali, avuto riguardo alle diverse competenze ed ai differenti ruoli degli stessi.

Art. 3 (Obblighi comuni)

Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Giustizia si impegnano a:

- a) promuovere e sostenere - nell'ambito di una pianificazione congiunta in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali - ogni iniziativa tesa a favorire lo

sviluppo di un sistema integrato di istruzione e formazione professionale in favore dei soggetti in esecuzione di pena;

- b) favorire l'organizzazione di percorsi di istruzione e formazione modulari e flessibili, finalizzati a favorire l'acquisizione e/o il recupero di abilità e competenze individuali, nella predisposizione di soluzioni organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento penitenziario;
- c) promuovere attività specifiche di aggiornamento e formazione per gli insegnanti e gli educatori che prestino servizio all'interno degli Istituti penitenziari;
- d) favorire il coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni di volontariato per il raggiungimento delle finalità del Programma;
- e) organizzare iniziative che consentano di individuare i migliori percorsi e di valorizzarli con dotazioni di materiali didattici, anche digitali;
- f) allestire laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività scolastiche e formative da svolgersi all'interno degli istituti penitenziari; detti laboratori dovranno favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali, con particolare attenzione ai più giovani, e la condivisione del lavoro di gruppo;
- g) attivare laboratori di Italiano L2 e supporto linguistico soprattutto per i soggetti stranieri, nomadi e in grave deficit educativo, allo scopo di favorirne la piena integrazione nel tessuto sociale italiano e potenziarne le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro;
- h) individuare i moduli formativi e le relative misure organizzative più idonee a ridurre gli impatti negativi sul processo di formazione derivanti dal trasferimento di detenuti;
- i) effettuare, annualmente e in forma congiunta, la ricognizione dei bisogni formativi dei minori e degli adulti interessati dagli interventi programmati, al fine di evitare duplicazioni di interventi e dispersione di risorse;
- j) individuare forme di comunicazione strutturata tra le articolazioni periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e gli Uffici scolastici regionali, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo - in ambito regionale - di una politica dell'istruzione integrata con la formazione professionale a sostegno dei soggetti in esecuzione pena e assicurare l'accompagnamento e l'efficace inserimento di adulti e minori rimessi in libertà, con particolare attenzione all'adempimento degli obblighi formativi;
- k) attivare rapporti di collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali, quali partner istituzionali specifici, per sostenere le scuole coinvolte nella realizzazione degli interventi formativi finalizzati al recupero, all'integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti, anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo;

- l) favorire la predisposizione di percorsi didattici attivi e motivanti, fondati sui bisogni dei detenuti e finalizzati ad orientare gli stessi ad un progetto di vita futuro che, a partire dall'inserimento nel mondo del lavoro, sia basato sull'autonomia della persona e in conformità con le norme della convivenza civile, i valori e i principi della Costituzione italiana;
- m) predisporre percorsi formativi congiunti tra il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, della Giustizia Minorile e quello dell'Amministrazione Scolastica, con l'obiettivo di ottimizzare gli interventi educativi e di diffondere le competenze trasversali indispensabili per affrontare le specifiche esigenze;
- n) avviare la progettazione, nei limiti delle risorse disponibili, di spazi formativi dotati di attrezzature tecnologiche avanzate, capaci di stabilire collegamenti virtuali tra il carcere ed il mondo esterno, in modo da incoraggiare le motivazioni degli allievi e favorirne l'apprendimento;
- o) coinvolgere le Istituzioni, le Università, gli Enti, le Fondazioni e le Associazioni interessate alla partecipazione al Programma;
- p) definire una rete di Poli Interistituzionali (Case Circondariali, Istituti Penali per minorenni, Aree penali esterne ed Istituti Scolastici di riferimento) da individuare quali centri di innovazione e di monitoraggio delle azioni programmate a livello nazionale, nonché di valutazione dei risultati ottenuti;
- q) organizzare iniziative pubbliche per la diffusione degli scopi del Programma, da tenersi con la partecipazione di personalità delle Istituzioni dello Stato e di esperti del mondo della cultura italiana ed internazionale;
- r) garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali;
- s) garantire - a conclusione di ogni anno scolastico e formativo e nel rispetto delle normative vigenti - l'attivazione di stage presso aziende, Enti pubblici e privati, nonché associazioni, in favore di almeno il 10% dei partecipanti alle attività sopra indicate, che abbiano seguito con continuità e profitto l'intero percorso formativo.

Art. 4
(Obblighi del Ministero dell'Istruzione)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a:

- a) dare comunicazione dei contenuti del presente protocollo agli Uffici Scolastici Regionali, e per il loro tramite alle istituzioni scolastiche interessate;

- b) sostenere e diffondere le suddette attività nel prossimo triennio, a partire dall'anno scolastico 2012/2013, avviando i relativi processi di progettazione, coordinamento e monitoraggio;
- c) arricchire le mediateche esistenti presso gli istituti penitenziari italiani, anche attraverso la stipula di opportune convenzioni con le Case Editrici che aderiranno al Programma;
- d) porre a disposizione del Programma le somme derivanti da intese ed accordi specifici già sottoscritti con altri Ministeri e attinenti al tema specifico;
- e) adeguare la disciplina regolamentare e di normazione secondaria dell'organizzazione scolastica in coerenza con gli scopi del presente Protocollo, con l'obiettivo di introdurre disposizioni che riducano le attuali rigidità ordinamentali e procedurali;

Art. 5
(Obblighi del Ministero della Giustizia)

Il Ministero della Giustizia si impegna a:

- a) dare comunicazione dei contenuti del presente protocollo a tutte le articolazioni dell'amministrazione periferica interessate dalle attività programmate;
- b) sostenere e diffondere le suddette attività nel prossimo triennio a partire dall'anno scolastico 2012/2013;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ad adeguare le strutture e gli spazi dedicati alle attività di istruzione e formazione negli Istituti penitenziari;
- d) prevedere, nell'ambito dei progetti di edilizia penitenziaria, la predisposizione di idonei spazi per le attività di istruzione e di formazione, in linea con i contenuti del presente accordo;

Art. 6
(Comitato attuativo)

Per la stesura del "Programma speciale per l'Istruzione e la Formazione negli Istituti Penitenziari", la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia è costituito un Comitato attuativo paritetico composto da cinque rappresentanti qualificati sulle tematiche specifiche di ciascun Ministero e presieduto alternativamente da rappresentanti dei due Ministeri.

Il Comitato approva, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività; sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno, potrà invitare a partecipare alle

riunioni degli esperti, anche esterni alle Parti e appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti.

La Partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Amministrazioni.

Art. 7
(Gestione e coordinamento)

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la costituzione del Comitato di cui all'art. 6, nonché i profili gestionali e organizzativi, il monitoraggio e la verifica delle attività intraprese, saranno curati dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, che si coordinerà con le altre Direzioni Generali interessate, d'intesa con il Dipartimento per l'Istruzione.

Per il Ministero della Giustizia le analoghe attività saranno assicurate dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile.

Art. 8
(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione, e garantisce comunque il completamento, anche oltre la sua scadenza, di ogni iniziativa programmata o in corso di realizzazione.

Roma,

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Francesco Profumo

Il Ministro della Giustizia

Paola Severino Di Benedetto